

Cassazione. La sentenza definitiva favorevole al contribuente su un'annualità produce effetti anche sulle altre sottoposte a verifica

Redditometro bloccato dal «giudicato»

IL DISPOSITIVO

La decisione preclude ogni ulteriore accertamento: la rideterminazione del reddito era fondata sullo stesso elemento

Laura Ambrosi

■ La sentenza favorevole al contribuente divenuta definitiva su un accertamento fondato sul redditometro, ha efficacia di giudicato esterno anche per le altre annualità.

A estendere questo importante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 943 depositata ieri. La vicenda riguarda due accertamenti fondati sulle presunzioni da redditometro emessi per due diverse annualità, sul presupposto di alcuni investimenti effettuati da un contribuente.

In particolare, l'Agenzia, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 38 Dpr 600/73 ante riforma, aveva presunto la capacità reddituale in seguito alla ripartizione in quinti dell'acquisto immobiliare. Avverso i provvedimenti, il contribuente proponeva distinti ricorsi che venivano assegnati a commissioni diverse. Nella propria difesa rilevava che la provvista per gli investimenti proveniva da denaro del padre e a tal fine produceva tabulati bancari di quest'ultimo.

Con riguardo all'ultima annualità accertata, il giudice di appello, riformando la decisione di prime cure, conferma-

va la legittimità della pretesa, rilevando che le prove fornite non erano sufficienti a giustificare il finanziamento dei predetti acquisti. Il contribuente ricorreva così per Cassazione lamentando che la Ctr avesse ommesso di esaminare la complessiva posizione dell'intero nucleo familiare e quindi di valutare adeguatamente l'intervento finanziario del padre.

Nelle more della causa, diveniva definitiva la sentenza della Ctr riferita all'altra annualità accertata, conclusasi favorevolmente al contribuente. La Cassazione, infatti, aveva respinto il ricorso dell'ufficio avverso detta sentenza che pertanto diveniva definitiva.

Il contribuente quindi, chiedeva alla Suprema Corte che anche il giudizio oggetto di controversia si uniformasse al giudicato formatosi sull'altro anno di imposta. La Cassazione ha ritenuto fondata la richiesta ed ha innanzitutto precisato che la produzione della sentenza passata in giudicato non trova alcun limite temporale, poiché il suo accertamento è diretto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti e stabilità della decisione.

I divieti posti dall'articolo 372 del codice di procedura penale, secondo cui non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza im-

pugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, riguarda esclusivamente i documenti che avrebbero potuto essere prodotti nei giudizi di merito e non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato.

I giudici di legittimità hanno poi affermato che in materia tributaria, l'efficacia espansiva del giudicato esterno non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi di imposta, quando l'elemento costitutivo della pretesa si estende ad una pluralità di esercizi, assumendo così carattere tendenzialmente permanente.

Nella specie, con la decisione di appello divenuta definitiva, riferita all'altra annualità, il giudice aveva adeguatamente motivato che il contribuente aveva fornito idonei elementi probatori a dimostrazione degli investimenti contestati.

Atteso che la rideterminazione del reddito per entrambe le annualità era fondata sullo stesso elemento, ossia l'investimento patrimoniale distribuito nei vari anni, la sentenza aveva efficacia di "giudicato esterno" e pertanto era precluso ogni ulteriore accertamento al riguardo. Alla luce di tali principi è auspicabile che anche i giudici di merito, dinanzi a situazioni simili, si uniformino ai "giudicati esterni" formati su altre annualità, evitando così al contribuente inutili cause.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



MASSIMA



...Con riferimento alla materia tributaria, in particolare, tale efficacia *espansiva* del “giudicato esterno”, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa a un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. 13498/2015)...